

STATUTO

GELA FORMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL CORSO VITTORIO
EMANUELE 242

Numero REA: CL - 121263

Codice fiscale: 02128160856

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" Repertorio n.ro 55569.
Raccolta n.ro 28702
STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"GELA FORMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Gela la Società cooperativa denominata **"GELA FORMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi; incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata

ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- La gestione di servizi socio - assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art.4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- resa di servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado, in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani, inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza, ecc., anche attraverso la promozione e gestione di attività quali, servizi di assistenza domiciliare, centri di ascolto e di prima accoglienza, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna e resi-

denziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di riposo e di assistenza;

- promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, socio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in ogni situazione di disagio;

- istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno economico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i soggetti bisognosi;

- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bisognevoli di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale e sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;

- attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, con azioni erogabili in modo anche continuativo, attivo e diretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazione di bisogno ed in particolare di agire in favore di tutta la collettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione, e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze della produzione agricola e dell'industria, specialmente nel settore agro-alimentare, e la redistribuzione delle stesse ai poveri ed agli emarginati;

- promozione di tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e della emarginazione anche attraverso interventi nei confronti di singoli o famiglie;

- svolgere attività di promozione, progettazione e gestione di servizi assistenziali, educativi, riabilitativi e formativi per minori, anziani e portatori di handicap e soggetti svantaggiati in genere, anche in ambito domiciliare e scolastico, avente come obiettivo quello di favorire l'autonomia personale e l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa della persona, anche attraverso interventi che prevedono il sostegno e l'assistenza diretta alle persone ed alle loro famiglie;

- gestire per conto degli enti locali, per conto di enti privati ed in proprio, anche in accordo con le strutture socio sanitarie esistenti, servizi domiciliari, diurni, residenziali e semi-residenziali;

- progettazione, erogazione e monitoraggio di attività formative, finanziate da soggetti pubblici e privati o autofinanziate e più dettagliatamente, anche se non in modo esclusivo:

- attività di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola nei seguenti ambiti trasversali: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze trasversali; gli apprendimenti. Ambiti specifici: educazione alla cultura economica; orientamenti e dispersione scolastica; bisogni individuali e

sociali dello studente; problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza scuola lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e religioso; gestione della classe problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

- attività di formazione professionale di qualsiasi settore (servizi, agricoltura, turismo, manifatturiero, sociale, commerciale, tecnico, ecc&) ordine e grado: prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento che potranno essere realizzati anche con metodologia a distanza (F.A.D.). Tali attività potranno essere indirizzati ai seguenti ambiti formativi: Obbligo di Istruzione e formazione comprendente i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla formazione; Formazione superiore comprendente la formazione post Obbligo di Istruzione e Formazione, la formazione post diploma e post laurea, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, la specializzazione e Alta Formazione relativa a interventi successivi ai cicli universitari e l'apprendistato di 3° Livello di cui al D.Lgs n.167 del 14/09/2011 art. 3;.
- attività di orientamento per la ricerca e tutela del lavoro: interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale, finalizzati a promuovere l'orientamento e l'auto-orientamento, a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale anche dei soggetti svantaggiati;
- attività di intermediazione dedicata alla tutela del lavoro e/o della disabilità, alle attività imprenditoriali e ai percorsi formativi;
- istituzione e gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado autorizzate e paritarie regolarmente riconosciute;
- organizzazione dei servizi scolastici di base e avanzati, di corsi di recupero, doposcuola, corsi di preparazione universitaria;
- istituzione di centri formativi universitari con la finalità di orientare gli studenti e di offrire percorsi di studio personalizzati, servizi di tutoraggio e supporto nonché assistenza tecnico-burocratico;
- attivazione di sedi di formazione, preparazioni ed esami in affiliazione con gli enti accreditati al rilascio di certificazioni delle competenze (linguistiche, informatiche, sicurezza sul lavoro, ecc.);
- organizzazione di attività ricreative, sportive, culturali e sociali, quali corsi, convegni, seminari, concerti, fiere, meeting, viaggi, rassegne, feste popolari di piazza, tornei, manifestazioni sportive, seminari, e conferenze, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile della persona e

a favore di un migliore utilizzo del tempo libero e per favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone, comprese quelle appartenenti a fasce svantaggiate;

- promozione e favoreggiamento allo sviluppo delle attività di promozione sociale, assistenziali, educative, formative, culturali, ricreative, sportive dilettantistiche e di formazione extrascolastica della persona;

- favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare, anche attraverso il servizio delle madri di giorno, nonché attraverso l'istituzione del servizio di nido-famiglia, di baby sitter e altri servizi similari ed innovativi, anche in convenzione con altri enti pubblici e privati;

- promuovere e gestire esperienze di sostegno, autorganizzazione sociale e valorizzazione della famiglia;

- contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori, istruttori, ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;

- promuovere, sostenere e gestire asili, scuole, ludoteche, spazi gioco, baby-parking, nidi-famiglia, servizi di babysitteraggio, club familiari e circoli sportivi, ecc.;

- promuovere, organizzare e gestire servizi di supporto alla scuola e alle famiglie dei minori frequentanti;

- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza, sociale e sanitaria;

- progettazione realizzazione e gestione di servizi socio assistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap, volti a favorire i processi di superamento di situazioni emarginanti, a prevenire e/o a limitare la disabilità e per consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;

- promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;

- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e cura personale;

- progettazione realizzazione e gestione di attività di trasporto, urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e disabili;

- progettazione realizzazione e gestione di attività di accoglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre

organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private e miste;

- progettazione realizzazione e gestione di iniziative di assistenza medica generica e specialistica, infermieristica, fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o in convenzione con enti pubblici e privati;

- progettazione, realizzazione e gestione di campagne di prevenzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con associazioni di categoria mediche e paramediche e con AUSL ed Enti Locali;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensibilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;

- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale;

- gestione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento;

- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminari, ricreative, formative, ed assistenziali in favore degli immigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;

- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di iniziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e transazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;

- progettazione e gestione di iniziative finalizzate alla promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed internazionale;

- promozione ed attuazione di azioni umanitarie, nell'ambito di programmi regionali, nazionali ed internazionali;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale, scolastico e sanitario;

- progettazione, assistenza alla progettazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, scuole, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale, sanitario e scolastico;

- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel settore socio assistenziale, sanitario e scolastico;

- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel

settore socio assistenziale e sanitario;

- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale, sanitario e scolastico;

- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale, sanitario e scolastico;

- resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali, in favore di enti/società/aziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali, sanitari e formativi;

- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizione in gestione di servizi esternalizzabili del settore socio assistenziale, sanitario e scolastico, nonché di ogni altro settore organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in convenzione con Enti Governativi e non Governativi, Statali, Regionali, Provinciali e Locali, ASL ed Enti Locali;

- capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed associazioni, di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore socio assistenziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla formazione professionale, all'accrescimento delle capacità professionali e manageriali degli associati e dei terzi, occupati, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o dipendente di enti pubblici ed aziende private;

- assistenza alla progettazione ed attuazione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste;

- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali;

- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne ed uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e nella presenza nelle istituzioni;

- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità in favore di persone socialmente svantaggiate;

- svolgimento di attività di centro studi, ricerche e documentazione in forma singola ed associata;

- svolgimento di qualsiasi attività didattica e formativa di tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a studenti di ogni ordine e grado;

- progettazione e gestione di interventi formativi rivolti a-

gli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della Formazione Professionale quali i corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno nelle classi in presenza di allievi in situazioni di Handicap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici e Professionali;

- promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;
- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;
- esercizio di azioni che facilitino l'incontro della domanda e dell'offerta nel mondo del lavoro anche attraverso la progettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informativi ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in proprio e/o in convenzione con altri enti o aziende pubbliche e private.

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi di refezione e ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di buoni pasto e di ticket;
- progettazione e gestione, in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavanderia e stireria;
- gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché servizi di ausilio agli operatori del traffico, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;
- gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;
- progettazione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in genere;
- progettazione ed attuazione di interventi finalizzati all'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la gestione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di aree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riserve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi servizi, la gestione di mattatoi, di servizi di igie-

ne, salvaguardia e valorizzazione ambientale, di manutenzione aree e verde pubblico e privato e di quant'altre attività che favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio;

- pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi ed altro) e di locali pubblici e privati;

- gestione di impianti florovivaistici per la produzione di piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed ortaggi;

- la progettazione e gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasposti di persone e cose;

- la realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;

- la realizzazione di lavori in ambito edile e di impiantistica a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché la gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiale idoneo a tale attività;

- la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale locale, regionale e nazionale;

- la gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventariazione;

- la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali;

- la capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;

- lo svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi realizzati;

- la stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti in possesso di idonee capacità professionali e/o di specializzazioni, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i soci, per la prestazione di lavori, servizi e consulenze.

Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà attivare:

- la promozione ed attuazioni di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed extracomunitario;

- la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;

- la partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale della cooperativa;
- cooperazione fra cooperative;
- azione e politiche di attuazione di ogni iniziativa in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e in maniera particolare lo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. In dettaglio la cooperativa sociale intende operare quale agenzia per il lavoro nelle sezioni:
 - somministrazione di lavoro: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine;
 - intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
 - ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
 - supporto alla ricollocazione professionale: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'af-

fiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Ed inoltre la cooperativa sociale intende:

- erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
- promuovere il sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
- partecipare ad «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- gestire progetti al fine del «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
- collaborare con soggetti polifunzionali per la gestione con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
- progettare, realizzare, promuovere e gestire un sistema strutturato di formazione, aggiornamento e/o di perfezionamento continuo, anche per il personale della Scuola di ogni

ordine e grado e Università;

- l'attività di formazione e di aggiornamento del personale, docente e non docente della Scuola, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento a distanza;
- l'attività di istruzione, anche in ambiente scolastico, e di formazione extra-scolastica della persona, specie nell'ottica della formazione continua (Lifelong Learning);
- l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione;
- la creazione, la edizione e la distribuzione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico;
- la promozione e la creazione di 'gruppi d'acquisto', per l'acquisto collettivo di beni strumentali, libri, e di altri materiali o servizi suscettibili di uso didattico;
- promuovere e coordinare percorsi formativi per il personale della scuola ed in particolare per i futuri insegnanti;
- attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola d'ogni ordine e grado e della formazione professionale;
- attività di preparazione per i candidati ai concorsi d'accesso ai posti di ruolo, inerenti alle qualifiche funzionali, previste per il personale del comparto scuola;
- assumere l'incarico di ente partner, promotore e gestore di progetti e/o programmi volti alla realizzazione di azioni orientative, formative e rivolte alla transizione al lavoro mediante intese anche con soggetti non associati e aventi ad oggetto l'attuazione di progetti qualificati, innovativi, sperimentali, direttamente od indirettamente, legati ad attività formative, per lo sviluppo della collaborazione fra scuola pubblica e privata, formazione professionale e impresa e per altre analoghe iniziative di collaborazione con organismi civili, ecclesiali ed istituzioni;
- svolgere attività di consulenza, ricerca ed assistenza nel campo della formazione professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: da quella iniziale a quella superiore e continua), dell'orientamento, dei servizi per il lavoro, dell'inclusione sociale, dei servizi socioassistenziali ed educativi, dei contratti a causa mista (apprendistato) anche a vantaggio di soggetti non associati, pubblici e privati;
- diffondere la cultura dell'orientamento e del formatore attraverso la promozione della professionalità dell'operatore, inteso quale specialista dell'orientamento e della formazione;
- promuovere, coordinare, incentivare e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo professionale dell'orientatore e del formatore anche per favorire il perfezionamento tecnico e culturale;
- organizzare corsi di formazione professionale e speciale per diplomati e non, laureati e personale specializzato e non, per Enti Pubblici e privati e/o loro consorziati ed associazioni;

- istituire enti scolastici e/o universitari privati, di ogni ordine e grado, legalmente riconosciuti e/o paritari, in Italia e all'estero, in linea con le normative nazionali, comunitarie ed internazionali;
- commercializzare, progettare, realizzare, ristrutturare e gestire di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilabili, curando la prestazione a terzi, sia pubblici che privati, di servizi connessi alla gestione dell'energia e lo studio e la redazione degli strumenti amministrativi, tecnici ed urbanistici atti a conseguire le autorizzazioni necessarie;
- il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione delle opere ed al funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti alternative;
- lo svolgimento di qualsiasi altra attività che sia strettamente connessa con quelle sopra elencate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il loro perseguimento, nonché l'avvio e la conclusione di tutte le operazioni amministrative, finanziarie ed economiche necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa sociale si avvarrà di tutte le leggi in materia, Nazionali (legge 381/1991), Regionali (legge 22/1986), dell'Unione Europea e di ogni altro Ente, utilizzando ogni agevolazione, contributo e finanziamento di Enti Pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali e potrà stipulare convenzioni con Enti Locali, Enti Pubblici, Para pubblici, di volontariato e privato.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale, anche in ambito europeo, connessi ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni, anche azionarie, in società di capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine o complementare a quello sopraindicato e potrà partecipare a raggruppamenti di imprese ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con altre imprese o società operanti nello stesso settore ed in particolare potrà costituire a consorzi di garanzia collettiva fidi, accettare lasciti e donazioni.

La cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e da ogni altro ente.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-

dazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 - c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
- La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla

data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92,n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 1.200,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di

voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-

la richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art.23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, lettera spedita ai soci o recapitata a mano o raccomandata A.R, o email o Pec, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione inviata 8 giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Le assemblee possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, videoconferenza, e altri sistemi telematici ritenuti idonei alla partecipazione dei soci.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art.33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera spedita ai soci o recapitata a mano o raccomandata, o email o Pec, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, videoconferenza, e altri sistemi telematici ritenuti idonei alla partecipazione dei soci.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art.36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-

ettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: MOSCATO Rocco

PORTELLI Carmen Maria

D'ARMA Rocco Emilio Antonio

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)

[illegible]